



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

Copia

Ordinanza del Sindaco

Ufficio SINDACO

N. 17 del 15-11-2020

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del territorio del Comune di Santu Lussurgiu.

Il Sindaco

RICHIAMATI:

- il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- le Ordinanze del Ministero della Salute del 16.08.2020, del 4 novembre e del 10 novembre;

CONSIDERATO:

- che negli ultimi giorni la comunità di Santu Lussurgiu risulta colpita da diversi casi di positività da COVID-19, anche con gravissime conseguenze quali decessi, prefigurando ipotesi di incontrollata propagazione della diffusione dei contagi, così come evidenziato anche dall'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale, nazionale e regionale;
- che al fine di tutelare la comunità e in particolare le persone più fragili, sia opportuno e doveroso incidere in maniera più forte sui comportamenti dei cittadini al fine di garantire un maggiore livello di attenzione riducendo le occasioni di contatti e di conseguenza di ipotetica propagazione della diffusione del virus;

EVIDENZIATO che in data 14.11.2020 si è tenuta la riunione del C.O.C. di Protezione Civile al fine di poter analizzare in maniera più approfondita la situazione e definire una strategia concordata d'azione per il raggiungimento delle finalità sopra enunciate tra cui la previsione di prescrizioni anticontagio più restrittive;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5 il quale stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

ORDINA

con decorrenza dalle ore 24.00 di domenica 15 novembre e fino alle ore 05.00 di lunedì 30 novembre 2020:

- vige l'obbligo di utilizzo della mascherina per tutto l'arco della giornata, sia all'aperto che al chiuso nonché di igienizzare costantemente le mani; le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con sé anche se ci si sposta individualmente con mezzi privati, ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi. Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento, equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica;
- è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, ovvero a tutti coloro che fanno parte della rete dei contatti di persone risultate positive, fino all'accertamento della propria condizione di guarigione nonché a tutti coloro i cui familiari conviventi presentano sintomi riconducibili all'epidemia, tra cui febbre superiore a 37,5° per i quali vige l'obbligo di avvertire tempestivamente le autorità sanitarie;
- **dalle ore 18 e sino alle ore 5 del giorno successivo**, è vietato ogni spostamento all'interno del territorio comunale di Santu Lussurgiu, salvo che per estrema necessità (tra cui l'acquisto di beni alimentari e di consumo), comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; è sempre consentito il rientro al proprio domicilio/residenza al termine dell'attività lavorativa o del motivato spostamento; anche in questa fascia d'orario è necessario dimostrare mediante autodichiarazione, da redigersi sulla base del modello allegato, che i motivi dello spostamento rientrano tra quelli consentiti. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
- **dalle ore 18 e sino alle ore 5 del giorno successivo** è fatto divieto assoluto di sostare presso i giardini pubblici, gli spazi antistanti nonché tutti gli altri spazi pubblici in cui possono crearsi assembramenti;
- **nelle restanti ore della giornata (dalle 5 alle ore 18)** è sempre vietato, in analogia a quanto disposto per i locali pubblici, sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle **quattro** persone, se non abitualmente conviventi, ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata;
- è fatto obbligo a tutti gli operatori economici di qualsiasi tipologia di attività di indossare costantemente la mascherina, verificando nel contempo l'utilizzo della stessa da parte degli utenti e dei clienti, indossandola durante la permanenza, il cui tempo deve essere quello strettamente necessario per effettuare gli acquisti;
- i titolari ed esercenti di locali pubblici quali bar, ristoranti etc, che possono somministrare al pubblico presso i propri locali, hanno l'obbligo di esporre e comunicare il numero massimo di posti a sedere all'aperto e al chiuso, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale: gli stessi rispondono direttamente di eventuali contravvenzioni alla presente prescrizione anche da parte dei clienti;

- **dopo le ore 18** gli esercizi di ristorazione (es. ristoranti, pizzerie da asporto, gastronomia etc.) potranno continuare ad espletare il servizio solo ed esclusivamente per l'asporto e consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie: sono tassativamente vietati pertanto la sosta del pubblico fuori dagli esercizi con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale, nonché ogni forma di assembramento;
- tutte le attività commerciali, artigianali, servizi al pubblico (es. negozi di generi alimentari, uffici bancari e postali, edicola, agenzie assicurative, associazioni di categoria, professionisti, tabacchini, ferramenta, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie etc.) e ogni altra attività produttiva e di servizi continuano a svolgersi regolarmente con la condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;
- nel caso di svolgimento di attività lavorative presso il domicilio, è obbligatorio indossare costantemente la mascherina, igienizzare le mani e, laddove possibile in relazione alla tipologia di attività, mantenere la distanza interpersonale di 1 metro evitando i contatti;
- dalle ore 18,00 di ogni giorno è altresì vietato il consumo di bevande alcoliche (vino, birra, altri alcolici e superalcolici), sia in forma itinerante che statica, in tutto il territorio comunale su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico; si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere;
- sono chiusi il museo e la biblioteca comunale;
- proseguono in presenza i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, salvo le attività formative per le quali è stabilita la modalità a distanza; sono altresì consentite le altre attività educative (es. SET) con rapporto 1/1;
- è chiuso il mercato settimanale e vietata la vendita ambulante in tutto il territorio comunale;
- è consentito svolgere attività motoria all'aria aperta esclusivamente in forma individuale ovvero in compagnia solo laddove ricorrano le condizioni (es. accompagnare minori o persone non autosufficienti);
- è consentita l'attività sportiva all'aria aperta garantendo tassativamente il distanziamento interpersonale di 2 metri: è vietata ogni altro tipo di attività correlata tra cui riunioni conviviali al termine dell'attività sportiva;
- si rammenta che sono vietate nei luoghi al chiuso e all'aperto le riunioni conviviali conseguenti alle cerimonie civili e religiose; con riguardo alle abitazioni private si rammenta altresì che è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi;
- per quanto attiene ai riti funebri, laddove non disposto diversamente, è fortemente raccomandata la partecipazione limitata ai soli stretti familiari; in ogni caso la partecipazione all'interno della chiesa è limitata al numero massimo stabilito per la capienza dei soli posti a sedere; è fatto divieto assoluto di assembramento all'esterno della Chiesa nonché all'interno del cimitero; è vietato altresì qualsiasi corteo verso il medesimo;

- l'accesso agli uffici comunali è possibile solo previo appuntamento.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Santu Lussurgiu e la trasmissione per gli adempimenti conseguenti ai seguenti Enti:

- Prefettura di Oristano (protocollo.prefor@pec.interno.it);
- Polizia Locale di Santu Lussurgiu (vigiliurbani@comunesantulussurgiu.it)
- Comando Stazione Carabinieri di Santu Lussurgiu (stor234240@carabinieri.it);
- Protezione Civile Santu Lussurgiu ODV (protezionecivilesantulussurgiu@gmail.com);
- Compagnia Barracellare Santu Lussurgiu (barracellisantulussurgiu@gmail.com);
- Regione Autonoma della Sardegna – Sala Operativa del Dipartimento di Protezione Civile (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
- ATS Sardegna (protocollo.generale@pec.atssardegna.it);
- ATS Sardegna – ASL Oristano Servizio Igiene Pubblica (covid19.oristano@atssardegna.it);
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it).

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine nonché agli Organismi di supporto il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

Il presente provvedimento assume efficacia dalle ore 24.00 di domenica 15 novembre e fino alle ore 05.00 di lunedì 30 novembre 2020.

Laddove le condizioni generali relative all'andamento dei contagi dovessero peggiorare, potranno essere valutati provvedimenti ulteriormente restrittivi.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n. 74 e con le eventuali sanzioni aggiuntive disposte dalle ordinanze adottate da questa Amministrazione.

Per tutte le altre disposizioni e divieti, si rimanda a quanto contemplato dal DPCM 3 novembre 2020 e ss. modifiche e integrazioni, nonché alle prescrizioni specifiche contenute nei relativi allegati che si richiamano integralmente, unitamente alle varie disposizioni in materia di isolamento fiduciario e comportamentali.

Contro la presente Ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso nelle sedi competenti a termini di legge.

Santu Lussurgiu, 15-11-2020

Il Sindaco
F.to Loi Diego

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio al n. **1083**, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), con decorrenza dal **15-11-2020** al **30-11-2020**

Santu Lussurgiu, 15-11-2020

L'impiegato delegato
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Santu Lussurgiu, 15-11-2020

L'impiegato delegato